



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Definizione agevolata delle controversie tributarie
Cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con il superammortamento

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Modalità di rimborso dell'Iva ai soggetti passivi non residenti

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La presunzione di cessione di beni acquistati importati o prodotti
L'onere della prova in materia di imposte sui redditi
Il trattamento fiscale delle spese di manutenzione

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Agenzia delle entrate – Circolare del 25 settembre 2017, n.23/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all’art.11 del dl 24 aprile 2017, n.50. In particolare, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- non sono definibili le liti nelle quali Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata (i) destinataria dell’atto di impugnazione, (ii) successivamente chiamata in giudizio (iii) né sia intervenuta volontariamente, escludendo quindi dalla definizione, le controversie nelle quali è parte unicamente l’Agente della riscossione;
- la materia del contendere deve necessariamente riguardare la legittimità del credito affidato all’Agente della riscossione, chiarendo che, non è definibile la controversia in cui il contribuente contesti un atto dell’Agente della riscossione senza chiedere l’annullamento del credito.

[torna su](#)

Cumulabilità credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con il superammortamento

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 15 settembre 2017, n.118/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, di cui all’art.10 del dl 31 maggio 2014, n.83, con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali nuovi (c.d. superammortamento) di cui all’art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- la previsione di non cumulabilità tiene conto delle sole misure agevolative già in vigore al momento dell’emanazione del dl n.83 cit.;
- il superammortamento persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d’imposta, quali (i) incentivare gli investimenti diretti al rinnovo del “parco beni strumentali” e (ii) sostenere la trasformazione sul fronte dell’efficienza dei processi delle imprese italiane;
- la natura delle due agevolazioni è diversa, infatti, il credito d’imposta è un contributo pubblico, utilizzabile ai fini della riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali, mentre il super ammortamento si sostanzia in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, valevole esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi.

[torna su](#)

Modalità di rimborso dell’Iva ai soggetti passivi non residenti

Corte di Giustizia – Sentenza del 21 settembre 2017, causa C-441/16

La Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei rimborsi Iva. Secondo la Corte, il diritto al rimborso spetta ad ogni soggetto passivo che, ai sensi dell’art.1 della direttiva del Consiglio del 27 dicembre 1979, n.79/1072/CEE, non è stabilito nello Stato membro in cui effettua importazioni di beni gravati da Iva, nella misura in cui detti beni sono utilizzati per operazioni legate alle sue attività, effettuate fuori dallo Stato membro in cui tale imposta è dovuta o assolta. Infatti, aggiunge la Corte, se tali operazioni fossero effettuate nello Stato membro in cui il soggetto è residente, darebbero, al soggetto passivo, diritto alla detrazione. Inoltre, secondo la stessa Corte, spetta il diritto al rimborso, anche nel caso in cui, il soggetto passivo non abbia potuto utilizzare detti beni nell’ambito dell’operazione presa in considerazione, a causa di circostanze estranee alla sua volontà.

[torna su](#)

La presunzione di cessione di beni acquistati importati o prodotti

Corte di Cassazione – Ordinanza del 10 agosto 2017, n.19957

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di Iva, gli effetti della presunzione di cessione di beni acquistati, importati o prodotti, prevista dall'art.1 del dpr 10 novembre 1997, n.441, operano con riferimento al momento di inizio delle operazioni di verifica ed al periodo d'imposta oggetto di controllo. Secondo la Corte, infatti, le differenze quantitative derivanti dal raffronto tra (i) le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino, di cui all'art.14, comma 1, lett.d), del dpr 29 settembre 1973, n.600, e (ii) le consistenze delle rimanenze registrate, costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto di controllo. La Corte, inoltre, ritiene che tale presunzione non è superabile con qualsiasi mezzo di prova, ma solo con le prove tassativamente indicate agli artt.1 e 2 del dpr n.411 cit., tra cui la trascrizione sul libro giornale, ovvero su un documento di trasporto se i beni sono stati consegnati a terzi.

[torna su](#)

L'onere della prova in materia di imposte sui redditi

Corte di Cassazione – Ordinanza del 9 agosto 2017, n.19875

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai soggetti su cui grava l'onere della prova in tema di accertamento delle imposte sui redditi. In particolare, secondo la Corte, spetta al contribuente provare i presupposti dei costi e degli oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, quali "inerenza" e la loro "diretta imputazione ad attività produttive di ricavi". Secondo quanto chiarito dalla Corte, invece, spetta all'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e in dichiarazione.

[torna su](#)

Il trattamento fiscale delle spese di manutenzione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 28 luglio 2017, n.18810

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni normative che regolano le modalità di deduzione delle spese di manutenzione, di cui all'art.102, comma 6 del Tuir. La Suprema Corte, ha chiarito che la disposizione normativa consente:

- la capitalizzazione delle spese incrementative, quale aumento del costo del bene ammortizzabile; ovvero, in alternativa
- la deduzione immediata del costo sostenuto entro i limiti quantitativi prefissati, e in particolare (i) deduzione di importo non superiore al 5% dei beni ammortizzabili e (ii) deduzione dell'eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it